



Cod. 2.4.02

Oggetto: Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana (PSA).

Focolaio: Anno e Numero **2024/1153** Data Conferma: **26-08-2024**

Stabilimento: Codice Aziendale **IT058PV002** - sito in VIA DELL'ANGELO nel Comune di COSTA DE' NOBILI (PV);

Allevamento A: Numero di registrazione unico **IT058PV002SU01**

Allevamento B: Numero di registrazione unico **IT058PV002SU02**

IL DIRETTORE DELLA SC SANITA' ANIMALE

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTO il Decreto 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il verbale n. 2024059428C con cui il Veterinario Ufficiale ATS Pavia ha conferito n. 3 campioni di milza prelevati il 26.08.2024 dai suini deceduti presso l'allevamento (A) per l'effettuazione di indagini virologiche volte ad indagare e verificare la presenza del virus della PSA quale causa di morte, in ottemperanza al **Piano di Sorveglianza Passiva della PSA nei suini domestici**;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia, sezione diagnostica di Pavia, del **26.08.2024** con la quale si **comunica la positività per PSA** nello stabilimento Codice Aziendale **IT058PV002** - sito in VIA DELL'ANGELO nel Comune di COSTA DE' NOBILI (PV);

VISTO il Rapporto di Prova N. **2024/311571** - Conferimento N° **2024/261850**, predisposto in data 26.08.2024 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, sezione diagnostica di Pavia, che **rileva la presenza** dell'agente eziologico della Peste Suina Africana nel campione di milza prelevato dai suini deceduti nel suddetto allevamento;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto D.G. n. 359 del 09.06.2022 di adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6805 del 02.08.2022;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 3, lettera a) del Regolamento di Esecuzione n. 594/2023, dell'articolo 31, paragrafo 1 del Reg (UE) 2020/687 e all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di zone di restrizione di estensione e durata conformi rispettivamente all'allegato V e X del Reg (UE) 2020/687 e pertanto di una zona di protezione di raggio di 3 Km intorno allo stabilimento sede del focolaio e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km nonché di definire, in tali zone, le misure di applicazione previste dal Reg (UE) 2020/687;

ORDINA

- A. L'istituzione della **Zona di Protezione** da PSA, così come delimitata dalla mappa allegata (ALLEGATO 1), che interessa per il territorio della provincia di Pavia i Comuni di BELGIOIOSO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, SAN ZENONE AL PO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SPESSA, TORRE DE' NEGRI, ZERBO e che coinvolge, oltre allo stabilimento / allevamenti sede del focolaio indicati in oggetto, **n. 8 allevamenti suini commerciali** come dettagliato nell'elenco allegato (ALLEGATO 2);
- B. L'adozione delle seguenti misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e relativi allegati, nella suddetta Zona di Protezione:
- a) censimento di tutte le aziende suinicole ed effettuazione, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti suinici ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Manuale operativo Pesti suine rev.n.3, capitolo 4.2 e conformemente all'art. 3 e all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/687, nelle aziende suinicole ordinarie ubicate all'interno della zona;
 - b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
 - d) ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali verso la zona di protezione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - e) il Veterinario Ufficiale competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di suidi selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto preferibilmente all'interno della zona e ove ciò non sia possibile, previa nulla osta della Autorità Competente per destinazione;
 - f) è vietata la movimentazione di suini dalla zona di protezione, inclusa quella per pascolo; la Regione può autorizzare, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21 e secondo modalità e protocolli definiti e comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687, il trasporto diretto a uno stabilimento di macellazione appositamente designato;
 - g) è vietata la movimentazione di carni fresche dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui la Regione, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21, l'autorizzi alle condizioni dell'articolo 33 e dell'allegato IX del Reg (UE) 2020/687;
 - h) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
 - i) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfezati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
 - j) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;

- k) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 35 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, autorizzare il trasporto a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus della Peste suina africana eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
- m) sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
- n) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
- o) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 15 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a). Per quanto non in contrasto, restano in vigore le misure previste da zone di restrizione disposte da Disposizioni nazionali o regionali.

C. L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da PSA, così come delimitata dalla mappa allegata (ALLEGATO 1), che interessa per il territorio della provincia di Pavia i Comuni di ALBAREDO ARNABOLDI, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BELGIOIOSO, BOSNASCO, BRONI, CHIGNOLO PO, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, COPIANO, FILIGHERA, GERENZAGO, INVERNO E MONTELEONE, LINAROLO, MAGHERNO, MIRADOL TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE AL PO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SPESSA, STRADELLA, TORRE DE' NEGRI, VALLE SALIMBENE, VILLANTERIO, VISTARINO, ZENEVREDO, ZERBO e che coinvolge **n. 45 allevamenti suini commerciali** come dettagliato nell'elenco allegato (ALLEGATO 2);

D. L'adozione delle seguenti misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella suddetta Zona di Sorveglianza:

- a. effettuazione, con la massima tempestività, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, del censimento di tutte le aziende suinicole e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
- b. eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- c. sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
- d. ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali, verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - i. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - ii. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - iii. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
- e. è vietata la movimentazione di suidi in uscita dalla zona di sorveglianza, inclusa quella per pascolo, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- f. chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
- g. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfetti senza indulgìo dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti

- da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- h. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
 - i. non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 51 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, rilasciare autorizzazione per invio a un impianto autorizzato;
 - j. sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
 - k. sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
 - l. è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
 - m. sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta sede di focolaio PSA, a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a).

Per quanto non in contrasto, restano in vigore le misure previste da zone di restrizione disposte da Disposizioni nazionali o regionali.

Eventuali ulteriori provvedimenti nelle succitate zone di restrizione saranno disposti con apposita Ordinanza di ATS Pavia, su autorizzazione Regionale, previo parere del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario alla PSA, ed effettuati con le modalità più opportune ed in base ad una analisi del rischio in funzione del contesto epidemiologico e delle modalità di allevamento.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali ATS Pavia competenti per territorio ed i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati alla vigilanza e controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai **Sindaci dei Comuni interessati che provvederanno a notificarla agli Operatori** - proprietari e detentori degli animali - degli allevamenti suinicoli presenti nel rispettivo territorio comunale di competenza ricompreso nelle zone di protezione e sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR della Regione Lombardia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.


il DIRETTORE f.f.
SC SANITÀ ANIMALE
Dr. Federico MARTINELLO
 (firmato digitalmente)

FEDERICO
 MARTINELLO
 30.08.2024
 05:31:47
 GMT+01:00



ALLEGATI: ALLEGATO 1 - Mappa territori ricompresi in ZP e ZS Focolaio PSA 058PV002
 ALLEGATO 2 - Elenco Allevamenti PV ricompresi in ZP e ZS Focolaio PSA 058PV002

Responsabile del procedimento e Funzionario Istruttore:
 Dott. Federico Martinello ☎ +39 (0382) 432832 @ federico_martinello@ats-pavia.it



Sorveglianza Epidemiologica

Peste suina africana

★ 058PV002

Buffer

■ raggio 10 Km

■ raggio 3 Km

Focolai

★ Domestico

+ Selvatico

★ Domestico (estinto)

Allevamenti suidi
(in nero quelli a 0 capi)

● Ingrasso

◆ Autoconsumo

■ Riproduzione

Zona di Restrizione (agg.09/08/2024)

■ ZRI

■ ZRII

■ ZRIII

— Autostrade

